

Gazzetta ufficiale L 354 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

26 ottobre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1547 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione** 4

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2020/1548 del comitato politico e di sicurezza, del 13 ottobre 2020, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)** 5
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1549 della Commissione, del 22 ottobre 2020, che abroga la decisione 2004/200/CE della Commissione relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino [notificata con il numero C(2020) 7139]** 7
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare** 9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2020/1551 del Consiglio, del 22 ottobre 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione** 19

ORIENTAMENTI

- ★ **Indirizzo (UE) 2020/1552 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2020/50)** 22
- ★ **Indirizzo(UE)2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)** 24
- ★ **Indirizzo (UE) 2020/1554 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 in relazione alla frequenza della segnalazione alla Banca centrale europea sulla qualità delle statistiche esterne (BCE/2020/52)** 26

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1546 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2020

che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/516, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi da utilizzare per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e le loro componenti.
- (2) È essenziale che gli aggregati RNL e le loro componenti siano comparabili tra gli Stati membri e che un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti sia coerente con le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 2010 ⁽²⁾.
- (3) È indispensabile che gli inventari delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano documentati e aggiornati periodicamente dagli Stati membri.
- (4) Al fine di agevolare analisi comparabili, gli inventari RNL dovrebbero seguire una struttura comune costituita da un numero predefinito di capitoli e dalle tabelle di processo con stime numeriche relative all'anno di riferimento.
- (5) Per verificare le fonti, i loro usi e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione (Eurostat) la versione più recente degli inventari RNL conformemente a un calendario concordato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

⁽¹⁾ GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Struttura dell'inventario

1. Gli Stati membri elaborano un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti (inventario RNL). L'inventario RNL comprende 10 capitoli e le tabelle di processo RNL.
2. I capitoli sono i seguenti:
 - Capitolo 1 - Panoramica del sistema dei conti
 - Capitolo 2 - Politica di revisione e calendario per la revisione e la finalizzazione delle stime. Revisioni di rilievo successive all'ultima versione dell'inventario RNL
 - Capitolo 3 - Metodo della produzione
 - Capitolo 4 - Metodo del reddito
 - Capitolo 5 - Metodo della spesa
 - Capitolo 6 - Procedura di bilanciamento o di integrazione e convalida delle stime
 - Capitolo 7 - Panoramica delle rettifiche volte ad assicurare l'eshaustività dei dati
 - Capitolo 8 - Transizione dal prodotto interno lordo (PIL) all'RNL
 - Capitolo 9 - Principali classificazioni utilizzate
 - Capitolo 10 - Principali fonti di dati utilizzate
3. Le tabelle di processo RNL comprendono:
 - a) informazioni numeriche sulle stime effettuate durante le fasi consecutive del processo di compilazione dell'RNL per i singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate;
 - b) informazioni numeriche sulla dimensione relativa dei singoli tipi di fonti utilizzate e rettifiche effettuate in tale processo di compilazione;
 - c) riferimenti ai pertinenti capitoli dell'inventario RNL.

Articolo 2

Modalità dettagliate

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell'RNL fornita nell'inventario RNL utilizzi termini e definizioni in conformità al SEC 2010;
- b) la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati nella stima dell'RNL fornita nell'inventario RNL sia esauriente e chiara, rifletta le procedure in essere al momento dell'elaborazione dell'inventario RNL e includa informazioni sulla trasformazione dei dati provenienti da fonti statistiche e amministrative in stime dei conti nazionali, mediante l'applicazione di rettifiche di natura concettuale, rettifiche volte ad assicurare l'eshaustività e rettifiche di bilanciamento, e procedure di convalida;
- c) evidenze numeriche, che devono essere coerenti con le informazioni contenute nelle tabelle di processo, siano fornite per le singole fasi del processo di compilazione dell'RNL nella descrizione di cui sopra;
- d) le evidenze numeriche si basino su un anno recente per il quale sono disponibili stime definitive (anno di riferimento);
- e) le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti siano applicati nella compilazione degli anni successivi all'anno di riferimento.

*Articolo 3***Calendario per l'aggiornamento e la trasmissione**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'inventario RNL entro il 31 dicembre 2021.
2. I successivi aggiornamenti dell'inventario RNL sono effettuati e trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi da ogni modifica rilevante delle fonti o dei metodi per la compilazione dell'RNL. In ogni caso, l'inventario RNL è aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Gli Stati membri trasmettono l'inventario RNL per via elettronica al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1547 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2020**

che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91, lettera d) e l'articolo 123,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, che altera il significato della disposizione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2020/1548 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 13 ottobre 2020

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'8 dicembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza ⁽²⁾, con cui ha nominato il sig. Günther FREISLEBEN capo della missione EU BAM Rafah dal 4 dicembre 2017 al 30 giugno 2018.
- (3) Il mandato del sig. Günther FREISLEBEN quale capo della missione EU BAM Rafah è stato periodicamente prorogato, da ultimo fino al 30 ottobre 2020 mediante la decisione (PESC) 2020/1011 del comitato politico e di sicurezza ⁽³⁾.
- (4) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/955 ⁽⁴⁾, con cui ha modificato l'azione comune 2005/889/PESC e prorogato la durata di EU BAM Rafah fino al 30 giugno 2021.
- (5) L'8 ottobre 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Mihai-Florin BULGARIU capo della missione EU BAM Rafah,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Mihai-Florin BULGARIU è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

⁽¹⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2430 del comitato politico e di sicurezza, dell'8 dicembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017) (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2020/1011 del comitato politico e di sicurezza, del 2 luglio 2020, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2020) (GU L 224 del 13.7.2020, pag. 9).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 18).

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2020

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1549 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2020

che abroga la decisione 2004/200/CE della Commissione relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino*[notificata con il numero C(2020) 7139]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2004/200/CE della Commissione (²) stabilisce misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nell'Unione del virus del mosaico del pepino sulle sementi di pomodoro, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. Tali misure non si applicano alle sementi destinate al consumatore finale.
- (2) Tale organismo nocivo non figurava negli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE (³) del Consiglio ed è stato unicamente oggetto delle prescrizioni specifiche della decisione 2004/200/CE.
- (3) A seguito di una rivalutazione del suo status fitosanitario, l'organismo è stato inserito nell'allegato IV, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (⁴), che annovera gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e specifiche piante da impianto, con le rispettive categorie e soglie per le sementi di ortaggi interessate. L'organismo è stato inoltre assoggettato alle misure di cui all'allegato V, parte E, del medesimo regolamento.
- (4) La decisione n. 2004/200/CE è pertanto obsoleta e dovrebbe essere abrogata.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/200/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(¹) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(²) Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 43).

(³) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1550 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2020

che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l'applicazione della legislazione dell'Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell'ambito della politica agricola comune.
- (2) La Commissione ha elaborato un programma pluriennale di controlli per il periodo 2021-2025 che è in linea con il proprio mandato e ne rispecchia le priorità. Tali controlli sono eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione al fine di verificare l'applicazione della legislazione nei settori indicati sopra. Nel processo di definizione delle priorità sono stati utilizzati vari criteri, tra cui i rischi individuati per i consumatori, gli animali o le piante, i risultati ottenuti in passato dagli Stati membri nel settore, il volume di produzione, le informazioni provenienti da fonti pertinenti (ad esempio dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare) e dal sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e i suoi elementi.
- (3) Il programma pluriennale di controlli contribuisce alle priorità della Commissione rappresentate dal Green Deal europeo ⁽²⁾ e dalla strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ⁽³⁾. Contribuisce inoltre al monitoraggio della politica agricola comune in conformità alle regole di condizionalità di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. I controlli stabiliti nel programma pluriennale consentono alla Commissione di adempiere all'obbligo giuridico di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione verificando che i controlli ufficiali effettuati negli Stati membri nei settori pertinenti siano conformi alla legislazione dell'Unione,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2019) 640 final.

⁽³⁾ COM(2020) 381 final.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Il presente allegato stabilisce il programma dei controlli che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2017/625 per il periodo 2021-2025.

Per il periodo in questione la Commissione ha individuato alcuni ambiti prioritari nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla qualità degli alimenti, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari, nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti.

I controlli della Commissione riguardano tutti gli Stati membri in ciascuno degli ambiti prioritari. Questioni specifiche oggetto di singoli controlli sono adattate alla situazione di ciascuno Stato membro.

Gli esperti della Commissione eseguono i controlli, compresi verifiche in loco, audit e analisi documentali, conformemente all'articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.

Il programma pluriennale dei controlli della Commissione negli Stati membri per il periodo 2021-2025, che è inteso a verificare l'applicazione della normativa nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, riguarda anche altri settori contemplati da tale regolamento come le frodi e i controlli all'importazione. Il programma è esposto nei capitoli da 1 a 10 (suddivisi per ambito prioritario e per obiettivo specifico) e nel capitolo 11 (suddiviso per anno) del presente allegato.

1. Alimenti e sicurezza alimentare

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Alimenti di origine animale (ad esempio, sicurezza delle carni di mammiferi e volatili e dei prodotti a base di tali carni, del latte e dei prodotti a base di latte, dei prodotti della pesca e igiene della produzione di molluschi bivalvi vivi)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di sicurezza alimentare che disciplina la produzione e l'immissione in commercio di alimenti di origine animale (comprese la tracciabilità e l'etichettatura, anche per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati), con particolare attenzione alle carni di mammiferi e volatili e ai prodotti a base di tali carni, al latte e ai prodotti a base di latte, ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi vivi, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Zoonosi di origine alimentare (ad esempio Salmonella)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di controllo delle zoonosi di origine alimentare, con particolare attenzione al livello di attuazione e di efficacia dei programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Alimenti di origine non animale (ad esempio sicurezza di frutta e ortaggi, erbe aromatiche, spezie e germogli)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di sicurezza alimentare che disciplina la produzione e l'immissione in commercio di alimenti di origine non animale (comprese la tracciabilità e l'etichettatura, anche per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati), con particolare attenzione alla sicurezza microbiologica, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale (residui di medicinali veterinari, pesticidi e contaminanti)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di residui di medicinali veterinari, pesticidi e contaminanti negli animali vivi e negli alimenti di origine animale. Verificare la conformità dei piani di sorveglianza dei residui presentati dagli Stati membri alle prescrizioni della legislazione pertinente dell'Unione.
Contaminanti negli alimenti di origine non animale (ad esempio micotossine)	Verificare, sulla base dei piani di controllo nazionali pluriennali degli Stati membri e delle relative relazioni, la conformità dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti di origine non animale alle prescrizioni della pertinente legislazione dell'Unione applicabile.

2. Mangimi e sicurezza dei mangimi

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Igiene generale dei mangimi (igiene dei mangimi, riconoscimento e registrazione degli stabilimenti, tracciabilità, etichettatura e contaminanti)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di igiene dei mangimi (con particolare attenzione all'igiene dei mangimi, al riconoscimento e alla registrazione degli stabilimenti, ai contaminanti, alla tracciabilità e all'etichettatura, anche per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati), nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Mangimi medicati	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle prescrizioni giuridiche dell'Unione in materia di produzione di mangimi medicati, applicabili a decorrere dal gennaio 2022.
Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (settore delle carni, impianti di trasformazione)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di trattamento, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati generati nell'Unione o immessi in commercio nell'Unione, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti, con particolare attenzione al settore delle carni e agli impianti di trasformazione.

3. Salute degli animali

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Epizootie attive (<i>ad esempio peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di controllo delle principali malattie attive degli animali, quali la peste suina africana e l'influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Zoonosi di origine non alimentare (<i>ad esempio rabbia</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di controllo delle zoonosi di origine non alimentare, con particolare attenzione al livello di attuazione e di efficacia dei programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Malattie enzootiche (<i>ad esempio tubercolosi, brucellosi</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di controllo delle malattie enzootiche, con particolare attenzione al livello di attuazione e di efficacia dei programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Preparazione e prevenzione (<i>piani di emergenza</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di preparazione per far fronte a focolai multipli di epizootie, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

4. Benessere degli animali

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Trasporto (<i>animali non idonei, navi adibite al trasporto di bestiame, vitelli non svezzati, posti di controllo utilizzati per il transito di animali</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, con particolare attenzione agli animali non idonei, alle navi adibite al trasporto di bestiame, ai vitelli non svezzati e ai posti di controllo utilizzati per il transito di animali, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
In azienda (<i>galline ovaiole</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di benessere delle galline ovaiole durante l'allevamento, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Macellazione (<i>ruminanti, pollame</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di benessere dei ruminanti e del pollame al momento della macellazione nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

5. Sanità delle piante

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Focolai di organismi nocivi per le piante (<i>che costituiscono una grave minaccia</i>)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di controllo degli organismi nocivi per le piante presenti nel territorio dell'Unione, con particolare attenzione agli organismi nocivi che costituiscono una grave minaccia, come la <i>Xylella fastidiosa</i> , il virus ToBRFV (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>), il nematode del pino, il tarlo asiatico del fusto (<i>Anoplophora</i>), la <i>Trioza</i> e altri organismi nocivi prioritari, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Preparazione e prevenzione (piani di emergenza)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di elaborazione e aggiornamento dei piani di emergenza relativi alla sanità delle piante.
Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno dell'Unione (passaporti delle piante)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di sanità delle piante che disciplina gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno dell'Unione, con particolare attenzione ai passaporti delle piante, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

6. Immissione in commercio e uso di **prodotti fitosanitari** e **utilizzo sostenibile dei pesticidi**

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Prodotti fitosanitari (autorizzazione, immissione in commercio e utilizzo dei pesticidi, residui di pesticidi)	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di autorizzazione, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e in materia di residui di pesticidi, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Utilizzo sostenibile dei pesticidi	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

7. **Qualità degli alimenti**

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Agricoltura biologica	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici (comprese la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati), nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Indicazioni geografiche	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di produzione ed etichettatura delle indicazioni geografiche [denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG)], nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

8. **Ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi**

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci	Verificare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi. Verificare che gli animali e le merci che entrano nell'Unione da paesi terzi siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche dell'Unione che si applicano all'ingresso nell'Unione.

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
	Sarà riservata una particolare attenzione alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
Conformità dei posti di controllo frontaliere	Verificare che, prima della loro designazione, i posti di controllo frontaliere proposti per la designazione da parte degli Stati membri soddisfino i requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere stabiliti nella legislazione applicabile dell'Unione, anche per quanto riguarda i centri d'ispezione. Verificare che i posti d'ispezione frontaliere, i punti di entrata designati, i punti di entrata e i punti di ingresso designati nuovamente in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 soddisfino i requisiti minimi applicabili. Verificare che i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 soddisfino i requisiti minimi applicabili.
Controlli fitosanitari ufficiali	Verificare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli fitosanitari ufficiali sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti che entrano nell'Unione da paesi terzi. Garantire che le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che entrano nell'Unione da paesi terzi siano conformi alle prescrizioni fitosanitarie dell'Unione applicabili per l'ingresso nell'Unione.

9. Resistenza antimicrobica

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione in materia di monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali e contribuire in questo modo alla piena attuazione del piano d'azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica del 2017 ⁽¹⁾ .

10. Aspetti generali della filiera agroalimentare

Ambito prioritario	Obiettivi specifici
Frodi	Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell'Unione in materia di individuazione e follow-up di pratiche fraudolente o ingannevoli lungo la filiera agroalimentare, nonché l'attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.
Follow-up delle raccomandazioni degli audit (settoriali e generali)	Verificare che gli Stati membri adottino opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate mediante i controlli della Commissione.
Controlli delle esportazioni	Verificare i controlli ufficiali degli Stati membri sull'applicazione delle prescrizioni in materia di certificazione per le esportazioni.

⁽¹⁾ COM(2017) 339 final.

11. Programma di controllo pluriennale 2021-2025 suddiviso per anno

Settore	Ambito prioritario	2021	2022	2023	2024	2025
Alimenti e sicurezza alimentare	Alimenti di origine animale	Sicurezza delle carni di mammiferi e volatili e dei prodotti a base di tali carni, del latte e dei prodotti a base di latte, dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi				
	Zoonosi di origine alimentare	Zoonosi prioritarie (ad esempio <i>Salmonella</i>)				
	Alimenti di origine non animale	Sicurezza di frutta e ortaggi, erbe aromatiche, spezie e germogli				
	Residui	Residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale				
	Contaminanti	Contaminanti negli alimenti di origine non animale				
Mangimi e sicurezza dei mangimi	Sicurezza dei mangimi	Igiene generale dei mangimi				
					Mangimi medicati	
		Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati				
Salute degli animali	Epizootie attive	Malattie prioritarie (ad esempio peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità)				
	Zoonosi di origine non alimentare	Zoonosi prioritarie (ad esempio rabbia)				
	Malattie enzootiche	Malattie con programmi attivi di eradicazione (ad esempio tubercolosi, brucellosi)				
	Preparazione e prevenzione	Piani di emergenza relativi alla salute degli animali				
Benessere degli animali	Trasporto	Animali non idonei, navi adibite al trasporto di bestiame, vitelli non svezzati				
					Posti di controllo utilizzati per il transito di animali	
	In azienda	Galline ovaiole				
	Macellazione	Ruminanti, pollame				

Settore	Ambito prioritario	2021	2022	2023	2024	2025	
Sanità delle piante	Focolai di organismi nocivi per le piante	Organismi nocivi prioritari [ad esempio <i>Xylella fastidiosa</i> , virus ToBRFV (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>), nematode del pino, tarlo asiatico del fusto (<i>Anoplophora</i>), <i>Trioza</i>]					
	Preparazione e prevenzione				Piani di emergenza relativi alla sanità delle piante		
	Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno dell'Unione	Passaporti delle piante					
Prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi	Prodotti fitosanitari	Autorizzazione, immissione in commercio e utilizzo dei pesticidi					
		Residui di pesticidi					
	Utilizzo sostenibile dei pesticidi	Utilizzo sostenibile dei pesticidi					

Settore	Ambito prioritario	2021	2022	2023	2024	2025
Qualità degli alimenti	Agricoltura biologica	Agricoltura biologica				
	Indicazioni geografiche	Uso ed etichettatura di DOP/IGP/STG				
Ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi	Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci	Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci				
	Posti di controllo frontaliere	Conformità dei posti di controllo frontaliere				
	Controlli fitosanitari ufficiali	Controlli fitosanitari ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti				
Resistenza antimicrobica	Monitoraggio	Monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali				

Settore	Ambito prioritario	2021	2022	2023	2024	2025
Aspetti generali della filiera agroalimentare	Frodi	Procedure in atto per contrastare pratiche fraudolente o ingannevoli				
	Follow-up	Follow-up delle raccomandazioni degli audit				
	Esportazioni	Verifica da parte della Commissione dei controlli degli Stati membri sull'applicazione delle prescrizioni in materia di certificazione per le esportazioni				

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1551 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2020

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽¹⁾ («raccomandazione del Consiglio»). Il 16 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1052 del 16 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽²⁾. Il 30 luglio 2020, il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1144 del 30 luglio 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽³⁾.

Il 7 agosto 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1186 del 7 agosto 2020 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione ⁽⁴⁾.

- (2) La raccomandazione del Consiglio stabilisce che gli Stati membri debbano revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE a partire dal 1° luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui alla raccomandazione del Consiglio.
- (3) Nel frattempo si sono tenute discussioni nell'ambito del Consiglio, in stretta consultazione con la Commissione e le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, riguardo al riesame dell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della raccomandazione del Consiglio e in applicazione dei criteri e della metodologia stabiliti nella raccomandazione del Consiglio. A seguito di tali discussioni l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I dovrebbe essere modificato. In particolare, il Canada, la Georgia e la Tunisia dovrebbero essere soppressi dall'elenco mentre Singapore dovrebbe essere aggiunto. È inoltre opportuno precisare che, fatta salva la conferma della reciprocità, i viaggi dovrebbero essere possibili con la RAS di Hong Kong e la RAS di Macao.
- (4) I controlli di frontiera sono nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, a decorrere dal 22 ottobre 2020, gli Stati membri dovrebbero continuare a revocare in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I della raccomandazione del Consiglio come modificata dalla presente raccomandazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

⁽¹⁾ GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 17.7.2020, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 248 del 31.7.2020, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 83.

- (6) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽⁷⁾ del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ⁽⁹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, modificata dalla raccomandazione (UE) 2020/1052, dalla raccomandazione (UE) 2020/1144 e dalla raccomandazione (UE) 2020/1186, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione è così modificata:

1) Al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 22 ottobre 2020 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.».

2) L'allegato I della raccomandazione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Paesi terzi e regioni amministrative speciali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. AUSTRALIA

2. GIAPPONE

3. NUOVA ZELANDA

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁸⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

4. RUANDA
 5. SINGAPORE
 6. COREA DEL SUD
 7. THAILANDIA
 8. URUGUAY
 9. CINA (*)
- II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
1. RAS di Hong Kong (*)
 2. RAS di Macao» (*).

(*) Fatta salva la conferma della reciprocità.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2020/1552 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 ottobre 2020

che modifica l'indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2020/50)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2, e gli articoli 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽²⁾,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione della qualità dei dati in materia di statistiche di finanza pubblica (SFP) è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.
- (2) Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto, è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità delle SFP al Consiglio direttivo. Per consentire l'analisi della qualità, la prima segnalazione ai sensi del presente indirizzo dovrebbe essere presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno 2023.
- (3) Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno offrire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare tali relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale il prima possibile.
- (4) Nel corso degli ultimi anni sono emersi nuovi strumenti di monitoraggio. È pertanto necessario aggiornare la portata delle valutazioni da effettuare nell'ambito del monitoraggio e della segnalazione relativi alla qualità dei dati.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo 2014/2/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/23) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽⁴⁾ Indirizzo 2014/2/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2013/23) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/23 è modificato come segue:

1. all'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. Il comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità delle SFP. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a ciascun relativo biennio. La prima relazione biennale è presentata entro il 30 giugno 2023.
 3. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende come minimo quanto segue:
 - a) la copertura dei dati;
 - b) il grado di conformità di tali dati alle relative definizioni;
 - c) l'ampiezza delle revisioni; e
 - d) un'analisi dell'eccessivo raccordo disavanzo-debito.»;
2. all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
 - «4. Qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, il Comitato esecutivo ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° luglio 2021. Tuttavia, esse si conformano all'articolo 1, paragrafo 2, del presente indirizzo a partire dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

INDIRIZZO(UE)2020/1553DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 ottobre 2020****che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2., e gli articoli 5.2, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione della qualità dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro per settore istituzionale è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.
- (2) Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità dei conti finanziari trimestrali al Consiglio direttivo. Per consentire l'analisi della qualità, la prima segnalazione ai sensi del presente indirizzo dovrebbe essere presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno 2023.
- (3) Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno conferire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare tali relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale il prima possibile.
- (4) In linea con il quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della BCE, è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese disponibili al pubblico.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/24) ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:

1. all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. Il comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità dei conti finanziari trimestrali. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a ciascun relativo biennio. La prima relazione biennale è presentata entro il 30 giugno 2023.»;

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GUL 2 del 7.1.2014, pag. 34).

2. all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - a) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
 - «3. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende come minimo quanto segue:
 - a) la copertura dei dati;
 - b) il grado di conformità di tali dati alle relative definizioni; e
 - c) l'ampiezza delle revisioni.»;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
 - «4. A seguito della trasmissione della relazione al Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 2, il Comitato esecutivo ha la facoltà di rendere tale relazione, o parte di essa, accessibile al pubblico.»;
 - c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
 - «5. Qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, il Comitato esecutivo ha la facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° luglio 2021. Tuttavia, esse si conformano all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente indirizzo a partire dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

INDIRIZZO (UE) 2020/1554 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 ottobre 2020****che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 in relazione alla frequenza della segnalazione alla Banca centrale europea sulla qualità delle statistiche esterne (BCE/2020/52)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione della qualità dei dati nel campo delle statistiche esterne è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva.
- (2) Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto, è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità delle statistiche esterne al Consiglio direttivo. Al fine di consentire l'analisi della qualità, il Comitato esecutivo dovrebbe presentare la prima relazione sulla qualità al Consiglio direttivo dopo l'adozione del presente indirizzo entro la fine del 2022.
- (3) I concetti sottesi alla raccolta e alla compilazione delle statistiche esterne sono validi e saldamente ancorati nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (*Balance of Payments and International Investment Position Manual*, BPM6) ⁽²⁾ del Fondo monetario internazionale. Tuttavia, tali concetti spesso necessitano di chiarimenti, alcuni dei quali sono di particolare importanza per la compilazione accurata degli aggregati dell'area dell'euro. È pertanto necessario aggiornare i concetti di conto finanziario e posizione patrimoniale sull'estero di cui all'allegato III dell'indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea (BCE/2011/23) ⁽³⁾
- (4) Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno offrire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale a decorrere dal 2022.
- (5) In linea con il quadro di riferimento sulla qualità delle statistiche della BCE è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese pubbliche.
- (6) A decorrere dal 1° marzo 2021, l'indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea (BCE/2018/19) ⁽⁴⁾ prescrive che il Comitato esecutivo segnali annualmente al Consiglio direttivo sulla qualità delle statistiche esterne. Al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo, la frequenza stabilita nell'indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere ulteriormente estesa divenendo una segnalazione biennale. Dunque, per motivi di trasparenza, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente tra l'applicazione dell'obbligo di segnalazione annuale ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/1151 e l'applicazione del più recente obbligo di segnalazione biennale ai sensi del presente indirizzo. Le banche centrali nazionali (BCN) e il Comitato esecutivo dovrebbero pertanto essere tenuti a conformarsi al presente indirizzo a decorrere dal 1° luglio 2021.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Disponibile all'indirizzo: <https://www.imf.org/>

⁽³⁾ Indirizzo 2012/120/UE della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19) (GU L 209 del 20.8.2018, pag. 2).

(7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2011/23,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:

1. all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE stabilite nell'allegato V, le BCN assicurano, in cooperazione con le altre autorità competenti di cui all'articolo 4, laddove necessario, la verifica e la valutazione della qualità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE. La BCE valuta questi dati in maniera analoga e tempestiva.
Il Comitato esecutivo della BCE presenta al Consiglio direttivo della BCE una relazione biennale sulla qualità delle statistiche esterne rese disponibili alla BCE. Tale relazione è presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro la fine dell'anno successivo a ciascun periodo biennale pertinente. La prima relazione biennale è presentata entro la fine del 2022. Il Comitato esecutivo può decidere di pubblicare tale relazione o un estratto della stessa.»
2. all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
 - «5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il Comitato esecutivo, qualora rilevi gravi criticità relative alla qualità dei dati, ha facoltà di presentare al Consiglio direttivo relazioni supplementari, se necessario.»
3. l'allegato III è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° luglio 2021.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

1. La sezione 1, sottosezione «C. Conto finanziario e posizione patrimoniale sull'estero» dell'allegato III all'indirizzo BCE/2011/23 è sostituita dalla seguente:

«C. Conto finanziario e posizione patrimoniale sull'estero

In generale il conto finanziario registra le operazioni che riguardano attività e passività finanziarie tra unità istituzionali residenti e unità istituzionali non residenti. Tuttavia, per garantire la corretta compilazione degli aggregati dell'area dell'euro, tutti gli scambi tra unità istituzionali residenti di strumenti finanziari emessi da non residenti e quelli tra unità istituzionali non residenti di strumenti finanziari emessi da residenti dovrebbero essere registrati come operazioni finanziarie, ossia seguendo rigorosamente il principio debitore/creditore.

Il conto finanziario comprende le operazioni in termini netti: le acquisizioni nette di attività finanziarie corrispondono alle acquisizioni di attività al netto delle diminuzioni nelle attività.

La posizione patrimoniale sull'estero (PPE) mostra, al termine di ogni trimestre, il valore delle attività finanziarie dei residenti in un'economia che costituiscono crediti nei confronti di non residenti e le passività dei residenti in un'economia, nei confronti di non residenti, più l'oro fisico detenuto come attività di riserva. La differenza tra le attività e le passività costituisce la posizione netta nella PPE e rappresenta un credito netto o una passività netta verso il resto del mondo.

Il valore della PPE al termine di un periodo risulta dalle posizioni al termine del periodo precedente, le operazioni nel periodo corrente e le altre variazioni derivanti da motivi diversi dalle operazioni tra residenti e non residenti, che possono essere attribuite a variazioni di volume e rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio o di prezzo.

In base a una suddivisione funzionale, le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono classificate come investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti, altri investimenti e attività di riserva. Le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono ulteriormente suddivise per tipo di strumento e settore istituzionale.

I prezzi di mercato fungono da base per la valutazione di operazioni e posizioni. La valutazione al nominale è utilizzata per le posizioni in strumenti non negoziabili, ossia prestiti, depositi e altri conti attivi/passivi. Tuttavia, tutte le operazioni su tali strumenti sono valutate ai prezzi di mercato. Per rendere conto delle incongruenze tra la valutazione di mercato delle operazioni e la valutazione nominale delle posizioni, il venditore registra le rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo durante il periodo in cui è effettuata la vendita, pari alla differenza tra il valore nominale e il valore dell'operazione, mentre l'acquirente registra un importo di segno opposto come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo. Una registrazione analoga è effettuata per le operazioni e le posizioni in investimenti diretti in azioni e altre partecipazioni dove le posizioni riflettono le risorse proprie al valore contabile (cfr. sezione successiva).

Il conto finanziario della bilancia dei pagamenti e la PPE comprendono voci di compensazione per i redditi accumulati sugli strumenti classificati nelle rispettive categorie funzionali.

6.1. Investimenti diretti all'estero

Gli investimenti diretti sono associati ad un soggetto residente in un'economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull'amministrazione di un'impresa residente in un'altra economia. Secondo gli standard internazionali (BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un'impresa residente in un'economia da parte di un investitore residente in un'altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un'impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all'impresa d'investimento diretto. Una volta stabilito l'investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti.

Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati alla voce "redditi da capitale" (cfr. 3.2.3).

Gli investimenti diretti in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell'investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto:

- a) investimenti diretti degli investitori in imprese di investimento diretto. Tale categoria include flussi di investimento (e fondi) dall'investitore diretto alle proprie imprese di investimento diretto (a prescindere dal fatto che esse siano direttamente o indirettamente controllate o influenzate).
- b) Partecipazioni incrociate. Tale tipo di relazione copre flussi d'investimento (e fondi) dalle imprese di investimento diretto all'investitore diretto.
- c) Tra imprese "sorelle". Esso copre flussi (e fondi) tra imprese che non si controllano o influenzano vicendevolmente, ma che sono entrambe sotto il controllo o l'influenza del medesimo investitore diretto.

Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

- i) capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);
- ii) tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie);
- iii) profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all'anno in corso).

Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le transazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri inizino a compilare investimenti esteri diretti e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all'estero da raccogliere almeno una volta l'anno (*).

(*) Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l'applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BDP per la compilazione delle consistenze.

6.2. Investimenti di portafoglio

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni e le posizioni inerenti titoli di credito e azioni non comprese in investimenti diretti o attività di riserva. Gli investimenti di portafoglio comprendono azioni, quote di fondi di investimento e titoli di credito non classificati come investimenti diretti o attività di riserva. Le operazioni quali le operazioni pronti contro termine e di prestito titoli sono escluse dagli investimenti di portafoglio. Le operazioni e le posizioni in investimenti di portafoglio sono valutate ai prezzi di mercato. In caso di investimenti di portafoglio in titoli non quotati, tuttavia, possono verificarsi delle differenze nella valutazione delle operazioni e delle posizioni, come nel caso degli investimenti diretti in azioni non quotate. Anche in questo caso, tali differenze dovrebbero essere registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

I principi comuni per la raccolta delle informazioni relative agli investimenti di portafoglio sono definiti nell'allegato VI.

6.2.1. AZIONI E ALTRE PARTECIPAZIONI

Le azioni e le altre partecipazioni comprendono tutti gli strumenti rappresentativi di una ragione di credito sul valore residuo di una società o di una quasi-società dopo il soddisfacimento delle pretese vantate da ciascun creditore. Contrariamente ai titoli di credito, le azioni e le altre partecipazioni non attribuiscono al detentore il diritto ad una somma predeterminata o ad una somma determinata in base ad una formula fissa. Le azioni comprendono azioni quotate e azioni non quotate.

Le azioni quotate sono azioni oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in una borsa valori.

6.2.2. QUOTE E PARTECIPAZIONI IN FONDI DI INVESTIMENTO

Le quote di fondi di investimento sono emesse da fondi di investimento. I fondi di investimento sono organismi di investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. Le quote di fondi di investimento svolgono un ruolo specializzato nell'intermediazione finanziaria quale tipologia di investimento collettivo in altre attività, per cui sono identificate separatamente rispetto ad altre partecipazioni. Inoltre, il trattamento del loro reddito differisce in quanto gli utili reinvestiti devono essere imputati.

6.2.3. TITOLI DI CREDITO

I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Comprendono cambiali, obbligazioni, altri titoli di credito, certificati di deposito negoziabili, carta commerciale, titoli garantiti da attività, strumenti di mercato monetario e altri strumenti analoghi normalmente negoziati nei mercati finanziari. Le operazioni e le posizioni inerenti a titoli di credito sono suddivise in base alla scadenza originaria in titoli a breve termine e titoli a lungo termine.

6.2.3.1. TITOLI DI CREDITO A BREVE TERMINE

I titoli di credito a breve termine sono pagabili a vista o sono emessi con una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi attribuiscono generalmente al detentore il diritto incondizionato a ricevere una determinata somma di danaro a una data prestabilita. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

6.2.3.2. TITOLI DI CREDITO A LUNGO TERMINE

I titoli di credito a lungo termine sono emessi con una scadenza originaria superiore a un anno o a scadenza indeterminata (diversi da quelli a vista, inclusi nei titoli a breve termine). Essi attribuiscono generalmente al detentore: a) il diritto incondizionato a ricevere un reddito monetario fisso ovvero un reddito monetario variabile determinato contrattualmente (essendo il pagamento degli interessi indipendente dagli utili del debitore); nonché b) il diritto incondizionato a ricevere una somma fissa a titolo di rimborso del capitale a una o più date prestabilite.

La registrazione delle operazioni nella bilancia dei pagamenti avviene nel momento in cui i creditori o i debitori iscrivono l'attività o la passività nei propri registri. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivo ricevuto o pagato, al netto delle commissioni e degli oneri. Pertanto, sono compresi, nel caso di titoli con cedola, gli interessi maturati dall'ultimo pagamento degli interessi, mentre nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. È necessario includere gli interessi maturati per quanto attiene sia al conto finanziario di bilancia dei pagamenti sia alla PPE; queste registrazioni necessitano di poste di contropartita nei conti dei redditi.

6.3. Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti

Uno strumento finanziario derivato è uno strumento finanziario collegato ad un altro specifico strumento finanziario o indicatore o materia prima e per mezzo del quale è possibile negoziare direttamente specifici rischi (quali il rischio di variazione dei tassi di interesse, il rischio di cambio, il rischio di oscillazione del prezzo delle azioni e delle materie prime, il rischio di credito, e così via). Questa categoria è identificata separatamente rispetto ad altre categorie in quanto riguarda il trasferimento del rischio, anziché la fornitura di fondi o di altre risorse. A differenza di altre categorie funzionali, gli strumenti finanziari derivati non generano redditi primari. I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come derivati finanziari, non come redditi da capitale. Le operazioni e le posizioni in strumenti finanziari derivati sono trattate separatamente rispetto al valore di qualsiasi attività sottostante cui sono collegate. Nel caso delle opzioni è registrato l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e gli oneri di servizio impliciti). I margini rimborsabili consistono in danaro o altre garanzie depositati per tutelare la controparte contro il rischio di inadempimento. Sono classificati come depositi alla rubrica altri investimenti (se le passività del debitore sono comprese nella moneta in senso ampio) o in altri conti attivi/passivi. I margini non rimborsabili (conosciuti anche come margini di variazione) riducono la passività finanziaria creata attraverso un derivato; pertanto sono classificati come operazioni in strumenti finanziari derivati.

La valutazione dei derivati finanziari è effettuata al prezzo corrente di mercato. Le variazioni di prezzo dei derivati sono registrate come guadagni e perdite in conto capitale (rivalutazioni dovute a variazioni di prezzo). La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari derivati avviene nel momento in cui i creditori e i debitori iscrivono l'attività o la passività nei propri registri. A causa dei problemi pratici che comporta per taluni strumenti derivati una distinzione dei flussi attivi da quelli passivi, tutte le operazioni su derivati finanziari sono registrate nella bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro su base netta. Ai fini delle statistiche relative alla PPE, le posizioni attive e passive in strumenti finanziari derivati sono registrate al lordo, fatta eccezione per quelle inerenti strumenti finanziari derivati compresi nella categoria "attività di riserva" registrate invece su base netta. Per ragioni di ordine pratico, i derivati incorporati in strumenti finanziari non sono distinti dallo strumento finanziario sottostante a cui sono legati.

Le stock option conferite ai dipendenti sono opzioni di acquisto delle azioni di una società offerte ai dipendenti della società come forma di remunerazione. Se una stock option conferita ai dipendenti può essere negoziata sui mercati finanziari senza restrizioni, è classificata come strumento finanziario derivato.

6.4. Altri investimenti

Gli altri investimenti costituiscono una categoria residuale, che comprende le posizioni e le operazioni diverse da quelle incluse in investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti o attività di riserva. Nella misura in cui le seguenti categorie di attività e passività finanziarie non sono comprese nelle voci investimenti diretti o attività di riserva, la rubrica altri investimenti comprende: a) altre partecipazioni; b) biglietti, monete e depositi; c) prestiti (incluso l'impiego di crediti e prestiti del FMI); d) assicurazioni, pensioni e garanzie standard; e) crediti commerciali e anticipazioni; f) altri conti attivi/passivi; e g) assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) (le disponibilità in DSP sono comprese nelle attività di riserva).

Per i prestiti, i depositi e gli altri conti attivi/passivi ceduti a sconto, i valori delle operazioni registrati nel conto finanziario possono differire dai valori nominali registrati nella PPE. Tali differenze sono registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

6.4.1. ALTRE PARTECIPAZIONI

Le altre partecipazioni sono partecipazioni non rappresentate da titoli, per cui non sono incluse negli investimenti di portafoglio. La partecipazione nel capitale di alcune organizzazioni internazionali non è sotto forma di titoli e quindi è classificata come altre partecipazioni.

6.4.2. BIGLIETTI, MONETE E DEPOSITI

La rubrica biglietti, monete e depositi comprende le banconote e le monete in circolazione e i depositi. I depositi sono contratti standard non negoziabili offerti da istituti di deposito che consentono il deposito e il successivo prelievo di un importo variabile di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi comportano una garanzia di restituzione dell'intero capitale all'investitore da parte del debitore.

La distinzione tra "prestiti" e "biglietti, monete e depositi" si basa sulla natura del prestatore. Ciò significa che, nel lato dell'attivo, le somme concesse dal settore detentore di moneta residente a banche non residenti sono da classificarsi come "depositi" e le somme concesse dal settore detentore di moneta residente a operatori non bancari non residenti (vale a dire unità istituzionali diverse dalle banche) sono da classificarsi come "prestiti". Nel lato del passivo, le somme ricevute da operatori non bancari residenti, vale a dire da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), sono sempre da classificarsi come «prestiti». Infine, tale distinzione implica che tutte le operazioni che interessano IFM residenti e banche non residenti sono da classificarsi come "depositi".

6.4.3. PRESTITI

I prestiti sono attività finanziarie che: a) si creano allorché i creditori prestano fondi direttamente ai debitori; e b) sono attestate da documenti non negoziabili. Questa categoria comprende tutti i prestiti, inclusi i prestiti ipotecari, i leasing finanziari e le operazioni del tipo pronti contro termine. Tutte le operazioni del tipo pronti contro termine, ovvero operazioni di vendita con patto di riacquisto e di prestito titoli (con scambio di garanzie in contanti) sono considerate come prestiti garantiti e non come operazioni definitive di acquisto o vendita di titoli, e sono registrate alla rubrica "altri investimenti" nell'ambito del settore del residente che conduce l'operazione. Questo trattamento, conforme anche alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto riflettere in modo più accurato le motivazioni economiche su cui poggiano tali strumenti finanziari.

6.4.4. ASSICURAZIONI, PENSIONI E GARANZIE STANDARD

Questa rubrica include: a) riserve tecniche di assicurazioni contro i danni; b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita; c) diritti pensionistici, diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi e diritti a prestazioni non pensionistiche; e d) riserve per escussioni di garanzie standard.

6.4.5. CREDITI COMMERCIALI E ANTICIPAZIONI

I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti. Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell'erogazione di un servizio.

6.4.6. ALTRI CONTI ATTIVI E PASSIVI

Questa categoria è costituita dai conti attivi/passivi diversi da quelli inclusi in crediti commerciali e anticipazioni o altri strumenti. Comprende le attività e le passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Sono incluse le passività per imposte, compravendita di titoli, commissioni su prestiti di titoli, commissioni su prestiti di oro, retribuzioni, dividendi e contributi sociali già scadute ma non ancora pagate.

6.4.7. ASSEGNAZIONI DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP)

L'assegnazione di DSP ai membri del FMI è indicata come passività del beneficiario alla rubrica DSP negli altri investimenti, con una corrispondente registrazione alla rubrica DSP nelle attività di riserva.

6.5. Attività di riserva

Le attività di riserva sono attività sull'estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie, e da queste controllate, per soddisfare le necessità di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi incidendo sui tassi di cambio delle valute e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella valuta e nell'economia o servire da base per prestiti esteri). Le attività di riserva devono essere attività in valuta estera, crediti nei confronti di non residenti e attività effettivamente esistenti. Le attività potenziali sono escluse. Il concetto di attività di riserva posa sui concetti di "controllo" e "disponibilità per l'utilizzo" da parte delle autorità monetarie.

Le attività di riserva dell'area dell'euro comprendono le attività di riserva dell'Eurosistema, ossia le attività di riserva della BCE e le attività di riserva detenute dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro.

Le attività di riserva devono essere: i) sotto il controllo effettivo di un'autorità monetaria dell'Eurosistema, ossia della BCE o di una BCN dell'area dell'euro; e ii) crediti altamente liquidi, negoziabili e solvibili detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominati in valute convertibili diverse dall'euro, nonché oro monetario, posizioni di riserva sul FMI e DSP.

Questa definizione impedisce espressamente che i crediti in valuta estera nei confronti dei residenti nell'area dell'euro e i crediti denominati in euro siano considerati come attività di riserva a livello nazionale o a livello dell'area dell'euro. Analogamente, le posizioni in valuta estera delle amministrazioni pubbliche e/o dei ministeri delle finanze non sono contemplate nella definizione di attività di riserva per l'area dell'euro in conformità degli accordi istituzionali previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le attività di riserva della BCE sono messe in comune in conformità dell'articolo 30 dello statuto del SEBC e sono pertanto considerate sotto il controllo diretto ed effettivo della BCE. Fintantoché non si verificano ulteriori trasferimenti di proprietà, le attività di riserva conservate dalle BCN sono sotto il loro controllo diretto ed effettivo e sono considerate come attività di riserva di ciascuna BCN.

I dati sulle riserve dell'Eurosistema sono compilati su base lorda senza compensazione di passività inerenti alle riserve, ad eccezione delle attività di riserva comprese nella sottocategoria degli "strumenti finanziari derivati", registrati su base netta.

La valutazione si basa sui prezzi di mercato utilizzando: a) per le operazioni, i prezzi di mercato prevalenti nel momento in cui avvengono le singole operazioni; e b) per le consistenze patrimoniali, i prezzi di mercato medi di chiusura rilevati al termine del periodo di riferimento. Per convertire in euro le operazioni e posizioni su attività denominate in valuta estera si utilizzano, rispettivamente, i tassi di cambio di mercato prevalenti al momento in cui l'operazione ha luogo e i tassi di cambio di mercato medi di chiusura rilevati al termine del periodo di riferimento.

Il concetto che anche la liquidità in valuta estera non compresa nella rubrica attività di riserva delle statistiche su bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero possa essere un indicatore significativo della capacità di un paese di onorare le proprie obbligazioni in valuta estera ha assunto una rilevanza crescente ed è stato adottato nello *Special Data Dissemination Standard* del FMI. Per determinare la liquidità in valuta estera è necessario integrare i dati sulle riserve lorde con informazioni su altre attività in valuta estera e sulle passività inerenti alle riserve. Conseguentemente, le statistiche mensili sulle attività di riserva (lorde) dell'Eurosistema sono integrate con i dati sulle altre attività in valuta estera e sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a valere sulle attività di riserva lorde, classificati in base alla vita residua. È inoltre prevista con sfasamento trimestrale una disaggregazione fra le attività di riserva lorde denominate nelle valute presenti nel paniere dei DSP (in termini di totale) e quelle denominate nelle altre valute (in termini di totale).

6.5.1. ORO MONETARIO

L'oro monetario è l'oro detenuto dalle autorità monetarie (o da altri soggetti sottoposti all'effettivo controllo delle autorità monetarie) come attività di riserva. Comprende l'oro fisico e i conti in oro non allocated presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.

Le disponibilità in oro monetario restano invariate nel caso di tutte le operazioni reversibili (swap, pronti contro termine, prestiti e depositi in oro).

6.5.1.1. **L'oro fisico** si presenta nella forma di monete, lingotti e barre con titolo di almeno 995/1 000, compreso l'oro fisico detenuto in conti in oro assegnati.

6.5.1.2. **I conti in oro non allocated** rappresentano un diritto nei confronti del gestore del conto di ottenere la consegna di oro. Per questi conti, il gestore del conto detiene una riserva di oro fisico assegnato e attribuiscono crediti denominati in oro ai titolari dei conti. I conti in oro non assegnati non classificati come oro monetario sono compresi alla rubrica biglietti, monete e depositi negli altri investimenti.

6.5.2. DSP

I DSP sono costituiti dalle riserve internazionali create dal FMI e attribuite ai suoi membri a integrazione delle riserve esistenti. I DSP sono detenuti esclusivamente da autorità monetarie dei membri del FMI e da un numero limitato di istituzioni finanziarie internazionali che sono detentori autorizzati.

6.5.3. POSIZIONE DI RISERVA SUL FMI

È pari alla somma: a) della "tranche di riserva", ossia gli importi in valuta estera, inclusi i DSP, che un paese membro può ottenere dal FMI con breve preavviso; e b) tutti gli indebitamenti del FMI in virtù di un contratto di prestito nel Conto delle risorse generali che possono essere messi immediatamente a disposizione del paese membro.

6.5.4. ALTRE ATTIVITÀ DI RISERVA

Tale rubrica comprende biglietti, monete e depositi, titoli, strumenti finanziari derivati e altri crediti. I depositi consistono nei depositi disponibili a vista. I titoli comprendono titoli azionari e titoli di credito liquidi e negoziabili emessi da non residenti, incluse quote o partecipazioni in fondi di investimento. Gli strumenti finanziari derivati sono registrati nelle attività di riserva solo se i derivati inerenti alla gestione delle attività di riserva costituiscono parte integrante della valutazione di tali attività. Gli altri crediti comprendono prestiti a operatori non bancari non residenti, prestiti a lungo termine a un conto fiduciario del FMI e altre attività finanziarie non incluse in precedenza, ma che soddisfano la definizione di attività di riserva.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT